



30.7.2014

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione n. 1496/2013, presentata da Mara Zabala Polla, cittadina spagnola, sui diritti delle persone con disabilità nel trasporto aereo

1. Sintesi della petizione

La firmataria ha problemi di mobilità e viaggia con una sedia a rotelle. Non ha mai avuto problemi a viaggiare fino a quando una compagnia aerea si è rifiutata di farla salire a bordo per motivi di sicurezza, una contingenza prevista dalla legislazione europea in materia, a condizione che siano fornite adeguate giustificazioni. Ritiene di aver subito una discriminazione ingiusta e chiede la revisione dei regolamenti pertinenti.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile l'8 maggio 2014. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni (articolo 216, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 30 luglio 2014

"L'obiettivo del regolamento (CE) n. 1107/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo ai diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo è tutelare questi passeggeri dalle discriminazioni e permettere loro di viaggiare con l'aereo a pari condizioni degli altri passeggeri. In seguito all'impegno espresso dalla Commissione nella sua relazione dell'aprile 2011 sull'applicazione del regolamento (CE) n. 1107/2006 (COM(2011)0166), e al fine di migliorare ulteriormente l'applicazione del regolamento, la Commissione ha pubblicato, nel giugno 2012, orientamenti interpretativi per facilitarne l'applicazione da parte dei vettori aerei e dei passeggeri con disabilità. Gli orientamenti sono stati redatti in cooperazione con le parti interessate, in particolare con i rappresentanti delle persone disabili (Forum europeo sulla disabilità), che li hanno approvati

in toto.

Ai sensi dell'articolo 3 del regolamento, ai passeggeri non può essere rifiutata la prenotazione o l'imbarco per motivi di disabilità o mobilità ridotta. L'articolo 4 del regolamento prevede deroghe al diritto al trasporto in alcune circostanze, in particolare 'per rispettare gli obblighi in materia di sicurezza stabiliti dalla normativa internazionale, comunitaria o nazionale ovvero gli obblighi in materia di sicurezza stabiliti dall'autorità che ha rilasciato il certificato di operatore aereo al vettore aereo in questione'. Gli obblighi in materia di sicurezza sono definiti da autorità esterne (e non dai vettori aerei) e sono tesi a garantire la sicurezza di tutti i passeggeri e del personale a bordo del velivolo. Quando le è negato l'imbarco, alla persona con disabilità o a mobilità ridotta viene offerto il diritto a un volo alternativo.

Per quanto concerne la questione degli accompagnatori, il regolamento (CE) n. 1107/2006 specifica all'articolo 4, paragrafo 2, che essi sono tenuti esclusivamente a rispettare gli obblighi applicabili in materia di sicurezza. Gli orientamenti interpretativi summenzionati forniscono ulteriori chiarimenti sulla questione alla domanda D5, insistendo sulla necessità che gli accompagnatori rispettino soltanto gli obblighi applicabili in materia di sicurezza. Il vettore aereo, inoltre, è tenuto a fornire motivazioni dettagliate, inclusa una spiegazione chiara e precisa con riferimenti alla legislazione applicabile. Infine, negli orientamenti la Commissione raccomanda che, qualora il vettore aereo esiga che le persone con disabilità viaggino accompagnate, offra agli accompagnatori il viaggio gratuito o a una tariffa più bassa. Stando ai dati statistici trasmessi alla Commissione dagli organismi nazionali responsabili dell'attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2006 (ONA) e pubblicati dai servizi della Commissione nel maggio 2014, il numero di reclami relativi a problemi con l'applicazione del regolamento è molto limitato, il che mostra come, in linea di massima, il regolamento sembri funzionare bene.

Conclusioni

Stando ai dati a disposizione, gli ONA ricevono soltanto pochi reclami relativi al malfunzionamento del regolamento (CE) n. 1107/2006, il che mostra come, nel complesso, il regolamento funzioni bene.

Gli orientamenti interpretativi del 2012 sono stati accolti con favore, in particolare dai rappresentanti europei delle organizzazioni per la disabilità, come un passo in avanti verso il miglioramento dell'esperienza di viaggio delle persone disabili che contribuisce a permettere loro di utilizzare il trasporto aereo a pari condizioni degli altri passeggeri.

È opportuno raccomandare alla firmataria di ricorrere alle procedure di reclamo ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2006 e di presentare un reclamo presso gli organismi nazionali responsabili dell'applicazione se ritiene che i suoi diritti non sono stati rispettati. Un elenco degli ONA è disponibile sul sito web della Commissione europea:

http://ec.europa.eu/transport/themes/passengers/air/doc/prm/2006_1107_national_enforcement_bodies.pdf."